



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 372

29.12.2023

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Pagamento dell'indennità sostitutiva delle ore di congedo ordinario maturate e non fruitive spettanti al dipendente comunale a tempo indeterminato – Matricola n. 27

L'anno duemilaventitrè il giorno ventinove del mese di dicembre
Con inizio alle ore 20:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig.ra MARCHELLO Carmelita

nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
MARCHELLO Carmelita	Sindaco	X	
FIORE Salvatore Vittorio	Vice-Sindaco	X	
INTERDONATO Armando	Assessore	X	
PANTANO Salvatore	Assessore		X
DI BELLA Gianluca Antonino	Assessore		X

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Carmelo PINO

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

AREA AMMINISTRATIVA

Nr. Ord. della proposta 377

Li 29.12.2023

OGGETTO: Pagamento dell'indennità sostitutiva delle ore di congedo ordinario maturate e non fruito spettanti al dipendente comunale a tempo indeterminato – Matricola n. 27

RELAZIONE

PREMESSO:

CHE con nota del 10.05.2023 acquisita al protocollo generale n. 6068, agli atti dell'ufficio, un dipendente a tempo indeterminato, Matricola 27, collocato a riposo, ha chiesto la liquidazione delle ferie maturate e non godute per motivi contingenti di servizio, data la carenza di organico del personale comunale;

CHE lo stesso, fino alla data del collocamento a riposo, ha prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (36 ore settimanali);

VISTO l'art. 5 – comma 8 – del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche, dispone che gli stessi “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla concessione di trattamenti economici sostitutivi”;

ATTESO che l'art. 38 del comma 11 del suddetto CCNL prevede che “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”;

CONSIDERATO:

CHE secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sent. 6 maggio 2016, n. 95 la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorché il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), con la conseguenza che non potrebbe vanificarsi «*senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso ... da causa non imputabile al lavoratore*»;

CHE il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7640 del 16.11.2021 ha affermato che “*il dipendente che non ha fruito di ferie residue alla data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ha diritto alla monetizzazione quando, in tempo utile rispetto alla cessazione dal servizio, abbia presentato istanze per la fruizione, ma siano state respinte dall'amministrazione per esigenze di servizio*”;

CHE il Consiglio di Stato Sezione II con la sentenza 2349/2022, in merito al diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, ha ritenuto che “il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discenda direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l'art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, (Cons. Stato Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, con riguardo ai casi di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio; Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138 relativamente alla mancata fruizione del congedo per l'aspettativa per infermità). Pertanto, i giudici affermano che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).

CHE in linea con il suddetto parere si è espressa la Corte Suprema di Cassazione, con varie sentenze e specificatamente le nn. 2496 e 15652 del 2018, la n. 286 del 2013, la n. 95 del 2016 e la 13860 del 2000 nelle quali viene affermato che “*dal mancato godimento delle ferie deriva, una volta divenuto impossibile per*

l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione, il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 codice civile, del valore di prestazione non dovute e non restituibili in forma specifica; l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, (venendo ad incorrere così nella "mora del creditore". Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali;

CHE nelle sopracitate sentenze la Corte afferma anche che con il suddetto art. 5 del D.L. n. 95/2012, il legislatore si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole";

CHE ancora la Corte osserva che "....il mancato godimento delle ferie (alle quali il lavoratore aveva diritto), quando diventa irreversibile,, assume (nella misura temporale delle ferie) la consistenza di una prestazione che non avrebbe dovuto aver luogo.....L'impossibilità dell'obbligazione del datore di lavoro (obbligazione costituita dal consentire il godimento delle ferie)esigerebbe....la "restituzione della prestazione (che il datore di lavoro ha ricevuto, e che non era dovuta): l'impossibilità di questa "restituzione" (causata dall'irreversibilità della prestazione lavorativa) determina, nei confronti del datore, il sorgere dell'obbligazione alla retribuzione della prestazione: l'indennità sostitutiva delle ferie";

CHE la Corte di Cassazione civile sez. lavoro ordinanza n. 3170 del 2 febbraio 2022 ha ribadito il principio di irrinunciabilità delle ferie, sancito dall'art. 36 Cost., asserendo che la mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva al momento della cessazione del rapporto può ritenersi conforme alla direttiva 2003/88/CE soltanto quando risulti che "il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime".

CHE anche la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 17643 del 20 giugno 2023 ha sottolineato come "sia necessario garantire al lavoratore, da sempre parte debole del rapporto di lavoro, una tutela maggiore e aggiuntiva, in questo caso identificata nella corresponsione di un'indennità economica per le ferie annuali retribuite non godute dallo stesso e alle quali aveva diritto prima della cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, l'estinzione di tale diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro arrecherebbe un pregiudizio all'esistenza del diritto stesso, con la conseguenza che – quest'ultimo – non è soggetto a prescrizione durante il corso del rapporto".

PRESO ATTO che al dipendente sono state respinte per comprovate esigenze di servizio e quindi per garantire la funzionalità degli uffici e il rispetto dei termini dei vari adempimenti n. 8 richieste di ferie presentate rispettivamente il 14.06.2021, il 12.07.2021, il 27.09.2021, il 06.12.2021, il 07.03.2022, il 21.07.2022, l'08.09.2022 e il 06.02.2023;

CHE il dipendente ha anche predisposto un piano ferie che avrebbe consentito di fruire interamente delle ferie residue, comunicato con nota prot. n. 7966 del 12 luglio 2022;

CHE le numerose esigenze di servizio e la carenza di personale non hanno consentito il rispetto del suddetto piano ferie, come si evince dalle note prott. nn. 9325 del 12.08.2022, 9670 del 24.08.2022, 11725 del 05.10.2022 e 14293 del 05.12.2022, agli atti dell'ufficio;

CHE, pertanto, il dipendente si è fatto parte attiva per usufruire di tutte le ferie di cui aveva diritto fino alla data del collocamento in pensione, ma che nonostante ciò sono rimaste da usufruire n. 46 giorni di ferie;

ATTESO, pertanto, che

- la mancata fruizione delle ferie maturate e non godute prima del collocamento a riposo, non è dipeso e non dipende dalla volontà soggettiva del dipendente, bensì da un elemento oggettivo di carattere funzionale, proprio dei piccolissimi Comuni, caratterizzati da una carenza assoluta di personale a fronte di una molteplicità di compiti istituzionali che fanno capo a ciascuno di essi, e alla concomitanza costante di scadenze inerenti una sempre maggiore mole di adempimenti da svolgere oltre alla complessità degli stessi;
- alla luce delle problematiche esposte, sono state rifiutate per esigenze di servizio le richieste inoltrate di ferie;
- nel caso di specie, fino al pensionamento il dipendente era Responsabile dell'Area Ragioneria, dell'Area Serv. Demografici – Urp - Socio Culturale e dell'Area Amministrativa, che richiedono una presenza costante,

pena la creazione di disservizi e negli ultimi giorni di servizio è stata altresì ricoverata presso il Presidio Ospedaliero di Patti per gravi problemi di salute, non è stato possibile autorizzare il dipendente a fruire delle ferie maturate e non godute;

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, sussistano tutti i presupposti di fatto per la monetizzazione delle ferie maturate dal suddetto dipendente alla data del collocamento in pensione e non godute per esigenze organizzative e di servizio dell'Ente;

CHE l'Area Ragioneria- Servizio Personale- ha provveduto a quantificare l'indennità sostitutiva spettante allo stesso che ammonta per un totale di gg. 46 alla complessiva somma di **€ 7.623,12** comprensiva di oneri riflessi e fiscali a carico dell'Ente;

CHE tale somma trova copertura, come segue:

- € 5.762,00 (indennità sostitutiva) al cap. 1111 del Bilancio di previsione 2023;
- € 1.371,35 (C.P.D.E.L.) al cap. 1112 del Bilancio di previsione 2023;
- € 489,77 (I.R.A.P.) al cap. 6130.5 del Bilancio di previsione 2023;

VISTI:

- Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della legalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Art. 38 – commi 9 e 11 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021 sottoscritto il 16 novembre 2022;
- Art. 5 – comma 8 – del D. L. n. 98/2012, convertito nella legge n. 135/2012;


Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di riconoscere al dipendente matr. 27 l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturate e non godute, per motivate esigenze di servizio.
- 2) Di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di **€ 7.623,12** compresi oneri riflessi a carico ente, occorrente per il pagamento al dipendente - Matricola 27 collocato a riposo, per il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute (gg 46).
- 3) Di imputare la complessiva spesa di **€ 7.623,12**, comprensiva di oneri riflessi e fiscali a carico dell'Ente nei rispettivi capitoli del bilancio 2023, come segue:
 - € 5.762,00 (indennità sostitutiva) al cap. 1111 del Bilancio di previsione 2023;
 - € 1.371,35 (C.P.D.E.L.) al cap. 1112 del Bilancio di previsione 2023;
 - € 489,77 (I.R.A.P.) al cap. 6130.5 del Bilancio di previsione 2023;
- 4) Di trasmettere copia della presente alla Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione dei successivi atti di competenza;

La Responsabile dell'Istruttoria
Franca Saltafosso



Il Sindaco


Carmelita Marchello



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la **regolarità tecnica** – esprime parere : **favorevole**

Data 29-12-2023

Il Responsabile dell'area Amministrativa
Dott. Carmelo PINO



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiarà: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione


Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la **regolarità contabile** – esprime parere: **favorevole**

Data 29-12-2023

Il Responsabile dell'area ragioneria
Dott. Carmelo PINO




Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E 7.623,12 trova copertura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA 7 TITOLO
CAPITOLO 111 / 112 / 650.5
.....del bilancio 2023 (Imp. Provv. nn).
655 / 656 / 657

Data 29-12-2023

Il responsabile dell'Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

LA GIUNTA MUNICIPALE


- con separata votazione espressa ad unanimità di voti e nelle forme di legge,


DELIBERA


- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

LA SEDUTA È CHIUSA ALLE ORE 20:25

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Il Assessore Anziano


Il Sindaco


Il Segretario Comunale




Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 29-12-2023

E fino al

L'Addetto
DI Dio Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 29-12-2023

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale

Dott.

Carmelo PINO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale 29-12-2023

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29-12-2023

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, li



Il Segretario Comunale

Dott. Carmelo PINO

